



S E N T E N Z A - 5 9 6 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

Michele	ORICCHIO	Presidente
Eugenio	MUSUMECI	Giudice relatore
Carola	CORRADO	Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n° 67152 del registro di segreteria,

P R O P O S T O D A

PROCURA REGIONALE presso questa Sezione, rappresentata dal
S.P.G. Gaetano Gigliano;

C O N T R O

GIORDANO Maria, nata il 2 febbraio 1938 a Bracigliano (SA) ed ivi
residente in via Padre Teofilo Giordano n° 13, codice fiscale
GRDMRA38B42B115U;

ALIBERTI Filiberto, nato a Salerno il 31 ottobre 1976 e residente a
Bracigliano (SA) in via Ministro De Falco n° 3, codice fiscale
LBRFBR76R31H703W;

ALIBERTI Raffaele, nato a Bracigliano (SA) il 5 giugno 1966 e residente
a Windsor Locks (Connecticut - USA) in Rachel road n° 2, codice fiscale
LBRRFL66H05B115Q;

ALIBERTI Vittorio, nato il 1° gennaio 1968 a Bracigliano (SA) ed ivi residente in via Damiano Chiesa n° 2, codice fiscale LBRVTR68A01B115A;

tutti nella qualità di eredi di Fulvio ALIBERTI, nato a Bracigliano (SA) il 1° maggio 1934, codice fiscale LBRFLV34E01B115A, e tutti rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Scarano (del foro di Nocera Inferiore), nonché elettivamente domiciliati a Napoli in via Loggia dei Pisani n° 12 presso lo studio dell'avv. Alessandro Barbieri;

ALIBERTI Vittorio, nato il 1° gennaio 1968 a Bracigliano (SA) ed ivi residente in via Damiano Chiesa n° 2, codice fiscale LBRVTR68A01B115A, non costituito;

APICELLA Fabio, nato a Minori (SA) il 23 agosto 1952 e residente a Salerno in via Madonna del Monte n° 13, codice fiscale PCLFBA52M23F223X, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Apicella (del foro di Salerno), nonché elettivamente domiciliato a Salerno in corso Vittorio Emanuele n° 95 presso lo studio del difensore stesso;

BISOGNO Maria Grazia, nata il 5 marzo 1958 a Cava de' Tirreni (SA) ed ivi residente in via San Benedetto n° 2/A, codice fiscale BSGMGR58C45C361F, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Accarino e Paolo Accarino (entrambi del foro di Salerno), nonché elettivamente domiciliata a Napoli in via Melisurgo n° 4 presso lo studio dell'avv. Andrea Abbamonte (del foro di Napoli);

BLASIO Alfonso, nato il 16 settembre 1944 ad Angri (SA) ed ivi residente in via Madonna delle Grazie n° 30, codice fiscale BLSLNS44P16A294X, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Fortunato (del foro di Salerno),

nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Duomo n° 61 presso lo studio dell'avv. Biagio Matera (del foro di Lagonegro);

CALENDA Luigi, nato il 16 giugno 1951 a Salerno ed ivi residente in via San Leonardo n° 73, codice fiscale CLNLGU51H16H703E, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Fortunato (del foro di Salerno), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Duomo n° 61 presso lo studio dell'avv. Biagio Matera (del foro di Lagonegro);

CAMMAROTA Michele, nato il 26 giugno 1940 a Salerno ed ivi residente in via Madonna di Fatima n° 21, codice fiscale CMMMHL40H26H703T, rappresentato e difeso dall'avv. Stanislao Giammarino (del foro di Salerno), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in Galleria Umberto I n° 83 presso lo studio del difensore stesso;

CASTALDO Ciro, nato ad Aversa (CE) il 14 settembre 1968 e residente a Sant'Egidio del Monte Albino (SA) in viale della Pace n° 26, codice fiscale CSTCRI68P14A512G, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca d'Aiuto e Orazio Abbamonte (il primo del foro di Vallo della Lucania e l'altro del foro di Napoli), nonché elettivamente a Salerno in via Renato de Martino n° 7 presso lo studio del primo di tali difensori;

D'ACUNZI Giuseppe, nato a Nocera Superiore (SA) il 9 novembre 1952 e residente a Salerno in via Francesco Galloppa n° 78, codice fiscale DCNGPP52S09F913F, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Faggiano (del foro di Salerno), nonché elettivamente domiciliato a Salerno in corso Giuseppe Garibaldi n° 47 presso lo studio del difensore stesso;

DE CAROLIS Luigia, nata a Civitavecchia (RM) il 9 luglio 1951 e residente a Salerno in via Comodo, codice fiscale DCRLGU51L49C773J,

rappresentata e difesa dall'avv. Stanislao Giammarino (del foro di Salerno), nonché elettivamente domiciliata a Napoli in Galleria Umberto I n° 83 presso lo studio del difensore stesso;

DE LEO Pamela, nata a Salerno il 13 aprile 1983 e residente a Bracigliano (SA) in via Cardaropoli n° 23, codice fiscale DLEPML83D53H703N, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Scarpa (del foro di Salerno), nonché elettivamente domiciliata a Salerno in largo Plebiscito n° 6 presso lo studio del difensore stesso;

DELLI SANTI Antonino Fausto, nato a Capaccio Paestum (SA) il 13 settembre 1945 e residente a Salerno in via Matteo Rossi n° 7/14, codice fiscale DLLNNN45P13B644S, rappresentato e difeso dall'avv. Feliciano Ferrentino (del foro di Nocera Inferiore), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in viale Antonio Gramsci n° 16 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Abbamonte;

LEMBO Giuseppe, nato a Montecorice (SA) il 19 aprile 1939 e residente ad Agropoli (SA) in via Francesco Petrarca n° 7, codice fiscale LMBGPP39D19F479X, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Pinto (del foro di Salerno), nonché elettivamente domiciliato a Salerno in corso Vittorio Emanuele n° 111 presso lo studio del difensore stesso;

MUSUMECI Giovanna, nata l'11 luglio 1964 a Cava de' Tirreni (SA) ed ivi residente in via Ernesto Di Marino n° 61/A, codice fiscale MSMGNN64L51C361G, non costituita;

PADULA Gerardo, nato il 3 ottobre 1942 a San Gregorio Magno (SA) ed ivi residente in via Tenente Iuzzolino n° 11, codice fiscale PDLGRD42R03H943O, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico

Acocella e Gaetano Francavilla (il primo del foro di Salerno e l'altro del foro di Nocera Inferiore), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Melisurgo n° 4 presso lo studio dell'avv. Andrea Abbamonte;

PERGAMO Giovanni Carlo, nato negli Stati Uniti d'America il 30 novembre 1960 e residente a Roccapiemonte (SA) in viale Enrico Berlinguer n° 3, codice fiscale PRGGNN60S30Z404S, non costituito;

PRIMAVERILE Sabina, nata ad Atripalda (AV) il 27 giugno 1975 e residente a Bracigliano (SA) in via Damiano Chiesa n° 5, codice fiscale PRMSBN75H67A489N, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Scarano (del foro di Nocera Inferiore), nonché elettivamente domiciliata a Napoli in via Loggia dei Pisani n° 12 presso lo studio dell'avv. Alessandro Barbieri;

ROSSI Silvia, nata a Serramezzana (SA) il 20 giugno 1947 e residente a Montecorice (SA) in via Umberto n° 5, codice fiscale RSSSLV47H60I648L, rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Pinto (del foro di Salerno), nonché elettivamente domiciliata a Salerno in corso Vittorio Emanuele n° 111 presso lo studio del difensore stesso;

VENTRE Carmelo, nato il 21 aprile 1963 a Salerno ed ivi residente in via Principessa Sichelgaita n° 51, codice fiscale VNTCML63D21H703W, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Sofia (del foro di Salerno), nonché elettivamente domiciliato a Salerno in via Francesco Paolo Volpe n° 37 presso lo studio del difensore stesso;

VIVIANO Maria Pia, nata il 27 ottobre 1961 a Battipaglia (SA) e ivi residente in via Briga e Tenda n° 12/B, codice fiscale VVNMRP61R67A717M, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Pizzuti

(del foro di Salerno), nonché elettivamente domiciliata a Battipaglia in via Giuseppe Mazzini n° 10 presso lo studio del difensore stesso;

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA-ROMAGNA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avente sede legale a Modena in via San Carlo n° 8/20, codice fiscale 01153230360, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Allegrucci, Salvatore Maccarone e Gennaro Tuccillo (i primi due del foro di Roma e l'ultimo del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliata a Napoli in via Antonio Villari n° 44 presso lo studio dell'avv. Gennaro Tuccillo.

F A T T O

1. Con atto di citazione depositato presso questa Sezione in data 1° luglio 2015 la Procura regionale conveniva in giudizio in via principale ventuno persone : fra queste cinque erano soggetti privati i quali, a vario titolo, tra il 2005 e il 2009 avevano percepito dalla Provincia di Salerno contribuzioni per complessivi 968.954,16 euro reputate illegittime dalla Procura stessa, e sedici erano dipendenti di quella medesima P.A., asseritamente responsabili di aver erogato quelle somme senza la doverosa diligenza nell'espletamento delle rispettive funzioni. Veniva contestualmente convenuta in giudizio in via sussidiaria la banca tesoriere di quell'ente locale, cioè Banca della Campania s.p.a., la quale nel 2014 era stata fusa per incorporazione nella Banca Popolare dell'Emilia - Romagna s.p.a. (in sigla: BPER) per avere omesso i controlli di competenza in qualità di tesoriere.

Nell'argomentata resistenza di quasi tutti i convenuti, con sentenza n° 659/2016 questa Sezione affermava la giurisdizione della

Corte anche nei confronti dei privati percettori di quelle contribuzioni, ad eccezione di Mario Bisogno; ed altresì sospendeva il giudizio in attesa che dinanzi al tribunale di Salerno, ossia l'ufficio giudiziario a cui dovranno intendersi operati in prosieguo i riferimenti al giudizio penale pendente per i medesimi fatti, quest'ultimo venisse definito in primo grado.

Nelle more di tale sospensione, il 21 luglio 2018 decedeva il convenuto Aliberti Fulvio: con conseguente declaratoria di estinzione dei reati a lui ascritti. Identica statuizione, però per intervenuta prescrizione di quei medesimi reati, peraltro concordemente invocata dal pubblico ministero e dagli imputati, veniva emessa dal tribunale con sentenza n° 3721/2022 nei riguardi di: Vittorio Aliberti, Mario Bisogno, Luigi Calenda, Michele Cammarota, Luigia De Carolis, Antonino Delli Santi, Nicola Fortunato e Angelo Villani.

Quindi, successivamente a quest'ultima pronuncia, con istanza prodotta il 5 agosto 2022 la Procura regionale riassumeva l'odierno giudizio nei confronti di tutti gli originari convenuti, ivi compreso Aliberti Fulvio, benché *medio tempore* deceduto. Tuttavia all'udienza del 26 gennaio 2023, visto l'intento manifestato dalla Procura stessa di perseguire gli eredi dell'Aliberti, veniva dichiarata l'interruzione *in toto* l'odierno giudizio: che era nuovamente riassunto dalla Procura attrice anche nei riguardi di quegli eredi, con istanza prodotta l'11 aprile 2023.

Inoltre, dopo che quasi tutti i convenuti avevano depositato nuove memorie sia prima che dopo la testé richiamata udienza del 26 gennaio 2023, con atto depositato il 12 dicembre di quello stesso

anno il difensore del Cammarota dichiarava e documentava che quest'ultimo era deceduto l'11 febbraio 2023.

2. All'udienza del 14 dicembre 2023 la Procura regionale affermava di non aver interesse a proseguire il giudizio anche nei confronti degli eredi del Cammarota e, quindi, dichiarava di rinunciare all'azione a carico di costui.

Conseguentemente la causa era nuovamente discussa dalle parti, venendo infine trattenuta in decisione.

D I R I T T O

3. Preliminarmente va estromesso dal giudizio Bisogno Mario, dato che pure nei suoi confronti la Procura regionale ha riassunto il giudizio stesso. Infatti, diversamente rispetto a qualunque altro odierno convenuto, riguardo alla domanda risarcitoria azionata contro di lui è già stato dichiarato da questa Sezione il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, con la sentenza ordinanza n° 659/2016: la quale, *in parte qua*, riveste appunto natura di giudicato.

4. Sempre in via preliminare va ricordato che, con ordinanza emessa all'udienza del 14 dicembre 2023, è stato dichiarato estinto l'odierno giudizio nei confronti di Cammarota Michele, perché deceduto l'11 febbraio 2023: secondo quanto comprovato dal certificato di morte depositato dal suo difensore il 12 dicembre di quello stesso anno. Inoltre, in quella medesima udienza, la Procura regionale ha esplicitamente affermato di non avere interesse a coltivare la domanda risarcitoria nei confronti degli eredi di quell'originario convenuto.

5. Identica declaratoria deve qui adottarsi pure nei riguardi degli

eredi di Fulvio Aliberti: perché del decesso di quest'ultimo, avvenuto il 21 luglio 2018, la Procura regionale è venuta a conoscenza al più tardi allorché, il 22 ottobre 2019, ha prodotto la sentenza n° 3213/2018, tramite la quale, proprio a causa della morte del reo, erano stati dichiarati estinti i reati di peculato ascritti al *de cuius* stesso.

Invero, quand'anche tale estinzione del reato specificamente a lui riferibile non fosse coincisa con la "... definizione della fase di primo grado del processo penale", la quale costituiva il *dies ad quem* della sospensione del presente giudizio disposta con la sentenza ordinanza n° 659/2016, appare indubbio che, al più tardi all'indomani della sentenza n° 3721/2022 grazie alla quale il giudizio penale era stato totalmente definito in prime cure, la riassunzione dell'odierno giudizio andava operata direttamente nei confronti degli eredi di Fulvio Aliberti. Mentre, rispetto al termine sancito dall'art. 297 c.p.c., si appalesa tardiva la riassunzione effettuata soltanto l'11 aprile 2023.

6. Correttamente, quindi, il complessivo giudizio stesso è stato riassunto posteriormente a quella medesima sentenza n° 3721/2022: vale a dire una volta emessa l'ultima pronuncia in riferimento ai capi d'imputazione ed alla molteplicità degli imputati, quali contemplati nel procedimento penale alla data della predetta sentenza ordinanza. Infatti, a fronte di una sospensione *erga omnes* dell'odierno giudizio, soltanto con quella sentenza poteva dirsi concretizzatasi la "... definizione della fase di primo grado del processo penale", richiamata nel dispositivo della sentenza ordinanza n° 659/2016. Tanto ciò è vero che, senza alcun reclamo da parte di chicchessia,

quella sospensione è stata disposta anche nei riguardi di soggetti che, ex art. 444 c.p.p., avevano precedentemente definito i capi d'imputazione rispettivamente loro ascritti, come si dirà tra breve.

7. Tanto precisato, il Collegio osserva come la complessiva vicenda posta a fondamento delle richieste risarcitorie articolate nell'atto di citazione costituisca una gemmazione di analoga vicenda processuale penale; e sia sostanzialmente imperniata sull'illegittima erogazione di contributi da parte della Provincia di Salerno in favore di soggetti privati, uno dei quali si identifica con il già menzionato Mario Bisogno e gli altri quattro rappresentano altrettante persone giuridiche; nonché sulla correlativa responsabilità amministrativa ascritta dalla Procura regionale sia a quei privati, sia ai dipendenti della Provincia stessa che avevano consentito quelle erogazioni.

La prospettazione accusatoria si fonda sostanzialmente sulle acquisizioni intervenute in sede penale e, pertanto, ne risulta influenzata relativamente all'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore pubblico. In particolare, secondo quanto desumibile dall'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal giudice per le indagini preliminari (in sigla: GIP) il 21 febbraio 2012 (d'ora in poi: l'ordinanza cautelare), "... in diversi casi, sebbene [sia stato] rinvenuto il mandato di pagamento [concernente una data erogazione], non è poi stato possibile individuare la [correlativa] determina di liquidazione, in quanto non indicata nel mandato; ovvero, pur individuato il numero di determina di liquidazione, la stessa non è stata proprio rinvenuta presso gli uffici della Provincia" (pag. 35).

Inoltre aveva trovato conferma dopo una "... complessa, ampia ed articolata attività di indagine ... l'erogazione sistematica, da parte dell'ente Provincia, di una serie di somme per finanziare progetti e iniziative sostanzialmente inesistenti ..." (pag. 36).

8. Peralto riguardo a vari capi d'imputazione, anche aventi ad oggetto ipotesi di peculato, nei confronti di circa metà degli odierni convenuti è stato emesso il 14 marzo 2018 ancora dal GIP un decreto di archiviazione: le cui motivazioni appaiono qui decisive soprattutto perché, in taluni casi, è stata esclusa la responsabilità amministrativa degli indagati ivi contemplati, come partitamente si dirà in proseguo.

Invece coloro che in sede penale hanno poi assunto la veste di imputati hanno definito i capi d'imputazione a rispettivo carico vedendosi applicata dal GIP una pena *ex art.* 444 c.p.p., in taluni casi; o, altrimenti, hanno beneficiato della declaratoria di prescrizione del reato di peculato adottata, in ultima analisi, dal tribunale in sede dibattimentale con la già richiamata sentenza n° 3721/2022.

9. Scendendo nel dettaglio tanto sul piano soggettivo quanto oggettivo e altresì ricalcando i capi d'imputazione di peculato di cui alla sentenza testé menzionata, hanno ricevuto le erogazioni per cui è lite:

- A) l'associazione Arcobaleno Onlus, rispetto alla quale il privato fruitore è stato indicato in Pamela De Leo, per un totale di 229.000 euro erogati tramite ventiquattro mandati di pagamento;
- B) la congrega Madonna delle Grazie, rispetto alla quale il privato fruitore è stato individuato in Fulvio Aliberti, per un totale di 36.660 euro erogati tramite quattro mandati di pagamento;

- C) la Centro Studi Universitari Onlus e la Consulenza Globale di Primaveraile Sabina & C. s.a.s., soggetti rispetto ad ambo i quali il privato fruitore è stato individuato nella Primaveraile stessa, per un totale di 160.000 euro erogati con otto mandati di pagamento;
- D) il già estromesso Mario Bisogno, quale esponente di una pletora di "... inesistenti persone giuridiche ..." (così il capo d'imputazione), per un totale di 489.644,16 euro e di settantadue mandati di pagamento;
- E) l'associazione "Torre Antica Cilento – Elea", rispetto alla quale il privato fruitore è stato individuato in Silvia Rossi, esattamente beneficiaria di una maggior somma di 30.000 euro grazie ad un unico mandato di pagamento.

Invece tra gli esponenti della Provincia, nella più volte richiamata sentenza n° 3721/2022, quei medesimi capi d'imputazione risultano ascritti: al Calenda in relazione a quasi tutti i centonove mandati su richiamati, a Giovanna Musumeci rispetto a trentacinque erogazioni, a Vittorio Aliberti e al Delli Santi in quattro casi ciascuno, ad Alfonso Blasio e alla De Carolis in un unico caso ciascuno.

Peraltro, sempre rispetto all'insieme dei capi d'imputazione per il reato di peculato contemplati in quella pronuncia, appaiono esulare dall'odierno giudizio i capi F e G: visto che non sono stati convenuti Nicola Fortunato ed Angelo Villani, i quali vi figuravano quali imputati.

10. Orbene riguardo ai soggetti privati su richiamati, quali percettori di quei contributi in forma diretta o indiretta, in sede penale:

- Pamela De Leo e Sabina Primaveraile, rispettivamente in

riferimento al peculato di cui ai capi A e C, hanno patteggiato l'applicazione di una pena con sentenza n° 449/2015 emessa dal GIP, allegata alla memoria depositata il 4 gennaio 2023 dalla Primaveraile stessa;

- per Fulvio Aliberti è stata dichiarata l'estinzione per morte del reo, con sentenza n° 3213/2018, quanto al peculato di cui al capo B;
- per Mario Bisogno è stata dichiarata la prescrizione del reato, con sentenza n° 3721/2022, in relazione al peculato di cui al capo D.

Quindi, se per le posizioni di Fulvio Aliberti e di Mario Bisogno resta fermo quanto poc'anzi osservato in via preliminare, a carico della De Leo e della Primaveraile depongono i gravi indizi di colpevolezza evidenziati nell'ordinanza cautelare, ossia in particolare (pag. 134):

- ◆ la mera apparenza della "... documentazione giustificativa della spesa ..." da loro prodotta agli inquirenti, "... perché assolutamente insufficiente e comunque inidonea a giustificare l'erogazione" dell'uno o dell'altro contributo in favore delle associazioni da ciascuna di loro rispettivamente rappresentate;
- ◆ il mancato rinvenimento delle "... determine di impegno e di liquidazione ...", non giustificabile neppure "... a voler ipotizzare una endemica disorganizzazione dell'ente [pubblico] nella custodia degli atti ...", perché "... anche presso i beneficiari [di quelle erogazioni], in sede di perquisizione, nulla è[ra] stato rinvenuto ...", né era stata mai esibita "... documentazione giustificativa dei costi sostenuti [dalla rispettiva associazione], ovvero copia di elaborati o progetti finanziati dall'ente" pubblico;

- ♦ l'accertata "... inesistenza e/o inoperatività delle associazioni formalmente beneficiarie dei contributi e riconducibili agli indagati ...".

11. Invece un ragionamento peculiare va svolto a vantaggio di Silvia Rossi, alla quale era riferita l'imputazione di peculato di cui al capo E, oltreché di suo marito Giuseppe Lembo. Infatti si è già visto come l'associazione "Torre Antica Cilento – Elea", rappresentata appunto dalla Rossi, aveva beneficiato di un'unica erogazione: la quale, però, era non già ingiustificata *in toto*, bensì eccedente rispetto alla determina della Provincia, cioè la n° 4409 del 28 aprile 2009 tramite cui era stata autorizzata l'erogazione di un contributo di 20.000 euro. Mentre il pagamento di cui al mandato n° 6854 del 25 maggio di quello stesso anno era stato di 50.000 euro: con un conseguente capo di domanda che, infatti, è circoscritto alla differenza di 30.000 euro.

Tuttavia, in sede penale, i coniugi Rossi e Lembo hanno affermato di aver "... avuto comunicazione solo del mandato di pagamento e non della delibera" (pag. 14 del decreto di archiviazione), così da non poter rilevare la discrasia dell'una rispetto all'altro. Dal canto suo, quindi, il GIP ha dovuto constatare che "in effetti la documentazione acquisita non consente di rilevare elementi che smentiscano le affermazioni dei coniugi e [che inoltre] alcun elemento concreto è emerso che consenta di ritenere che i predetti fossero a conoscenza di quanto posto in essere dai funzionari pubblici" (*ibidem*).

Perciò va rigettata la domanda attorea nei confronti della Rossi.

12. Invece tra gli esponenti della Provincia ai quali erano stati i

reati di peculato di cui ai predetti capi A - E, va osservato che:

- Vittorio Aliberti e la Musumeci hanno patteggiato l'applicazione di una pena, con sentenza n° 714/2012 emessa dal GIP;
- in virtù del già ricordato decreto sono state motivatamente archiviate le imputazioni di peculato, abuso d'ufficio e falso ideologico in atti pubblici variamente ascritte a Fabio Apicella (pag. 11 del decreto di archiviazione), a Maria Grazia Bisogno (pag. 11), ad Alfonso Blasio (pag. 13), a Ciro Castaldo (pag. 11), a Giuseppe D'Acunzi (pag. 11), a Giuseppe Lembo (pag. 14), a Gerardo Padula (pag. 11), a Giovanni Carlo Pergamo (pag. 11), a Carmelo Ventre (pag. 13) e a Maria Pia Viviano (pag. 11) perché "... — pur avendo gli stessi avuto un ruolo 'formale' nei procedimenti amministrativi in contestazione — gli elementi acquisiti non appaiono sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio sotto il profilo della configurabilità certa dell'elemento soggettivo del reato", atteso che "... il numero assolutamente esiguo di provvedimenti firmati dagli indagati suindicati in assenza di elementi indizianti di segno contrario deve indurre a far ritenere che gli stessi non fossero in alcun modo a conoscenza del meccanismo sotteso alle elargizioni dei contributi" (pag. 11);
- infine per Vittorio Aliberti, Luigi Calenda, Michele Cammarota, Luigia De Carolis, Antonino Fausto Delli Santi, Nicola Fortunato ed Angelo Villani, questi ultimi due peraltro non convenuti nell'odierno giudizio, con sentenza n° 3721/2022 è stata dichiarata la prescrizione del reato.

Giova soggiungere che, in quest'ultima pronuncia, il tribunale si è limitato ad affermare che "... solo in presenza di una 'prova evidente' dell'insussistenza del fatto o della non colpevolezza del suo autore, il giudice soggiace ... all'obbligo del proscioglimento nel merito dell'imputato, in ossequio al principio del *favor rei*". In particolare è stato ivi osservato che, "... nel caso di specie, tenuto conto dello stato del procedimento e degli elementi probatori già acquisiti agli atti nel corso dell'istruttoria (testimoniale e documentale), ... non sono emersi elementi idonei ad escludere in maniera evidente la sussistenza del fatto o la sua ascrivibilità in capo agli odierni imputati ..." (pag. 28).

13. Circoscrivendo perciò l'odierno vaglio a quei convenuti che hanno patteggiato l'applicazione di una pena per l'imputazione di peculato a rispettivo carico o che, altrimenti, hanno visto cadere tale imputazione soltanto perché quel medesimo reato era ormai prescritto, deve senz'altro aderirsi alle considerazioni svolte dal GIP nell'ordinanza cautelare nei confronti di Vittorio Aliberti, della Musumeci, della De Leo e della Primaveraile; ed in quella medesima ordinanza è stata confermata l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza anche in capo al Delli Santi ed al Calenda, nonché all'ormai defunto Cammarota. In particolare il GIP ha reputato sussistente un "... deciso e grave quadro indiziario ... a carico degli indagati per il delitto ..." di peculato perché:

- "... per la gran parte delle operazioni analizzate è risultata mancante la documentazione amministrativa e contabile e gli atti giustificativi delle spese sostenute" (*ibidem*), visto che non soltanto presso la Provincia, ma "... anche presso i beneficiari, in

sede di perquisizione, nulla è stato rinvenuto né sono stati esibiti, magari anche successivamente, documentazione giustificativa dei costi sostenuti, ovvero copia di elaborati o progetti finanziati dall'ente" (*ibidem*);

- inoltre, "... anche nei casi in cui è stata rinvenuta la documentazione giustificativa della spesa, questa è risultata solo apparente, perché assolutamente insufficiente e comunque inidonea a giustificare l'erogazione", secondo quanto emblematicamente dimostrato dalle fatture prodotte dalla De Leo, da Fulvio Aliberti e dalla Primavera (*ibidem*);
- si erano rivelate inesistenti o comunque non operative tutte le "... associazioni formalmente beneficiarie dei contributi e riconducibili agli indagati, ... nonostante l'ammontare di contributi pubblici percepiti", dovendosi perciò "... logicamente e ragionevolmente ritenersi che gli enti/associazioni fatti figurare come 'beneficiari' siano stati 'creati' al solo fine di veicolare le somme illecitamente sottratte mediante le apparenti contribuzioni" (pagg. 134 – 135);
- da parte del settore "... Presidenza [della Provincia a cui risultavano assegnati tutti gli odierni convenuti, ovviamente ad eccezione dei privati fruitori, si era attinto ...] sistematicamente a capitoli di bilancio non di pertinenza ma nella disponibilità di altri settori dell'ente e destinati a finanziare spese di altra natura" o, per altro verso, erano stati utilizzati "... 'impegni di spesa' risalenti ad anni pregressi e riferiti a tutt'altre iniziative, determinando

una confusione contabile che non poteva non essere finalizzata all'appropriazione di denaro pubblico, nel momento in cui precludeva il controllo delle singole spese" (pag. 135) e rendendo perciò "... difficile ipotizzare la buona fede dei responsabili del settore finanziario, che non hanno posto in essere nessuno dei controlli e dei meccanismi previsti", addirittura venendo emessi "... nel corso di un medesimo giorno ... più mandati di pagamento, ciascuno attingendo ad un differente capitolo di bilancio ..." ed altresì venendo quei mandati "... incassati nello stesso giorno ... in danaro contante, sì da eludere qualsiasi tracciabilità" (pag. 135) oppure, se erogati tramite assegni, presentando questi ultimi all'incasso e materialmente "... ritirando il controvalore in contanti" (pag. 135).

14. Un discorso specifico va svolto riguardo alla dipendente De Carolis: la quale, nel decreto di archiviazione, viene reputata "... indubbiamente ... coinvolta nelle attività illecite ... con riferimento tra l'altro alle erogazioni effettuate in favore di Fortunato Nicola", cioè quella di cui al capo d'imputazione F (pagg. 11 – 12). Invero, benché per quest'ultimo si sia già visto come non sia stato formulato alcun capo di domanda dalla Procura regionale, la colpevolezza della De Carolis a quel proposito ragionevolmente induce a reputare parimenti intenzionale, da parte sua, anche la maggior erogazione di 30.000 euro di cui al capo d'imputazione E in favore della Rossi.

15. Altro distinguo, peraltro reputando più persuasive le argomentazioni di cui al decreto di archiviazione rispetto a quelle

dell'ordinanza cautelare, va operato riguardo al dipendente Blasio.

In particolare, secondo quanto desumibile proprio da quel decreto, nel corso del proprio interrogatorio la Musumeci aveva "... di fatto inteso escludere che Blasio Alfonso potesse essere a piena conoscenza di quanto accadesse, sottolineando come lo stesso venisse scavalcato dal collega Calenda, che in numerosissimi casi ha in effetti firmato da solo i mandati in violazione del regolamento della Provincia ..." omettendo di sottoporli proprio al Blasio (pag. 13). Inoltre questi, una volta evidenziatagli l'esistenza di errori in talune erogazioni, aveva sollecitato "... l'invio di lettere per il recupero delle somme" in questione (pag. 14): così rendendo infausta "... la prognosi della sostenibilità in giudizio delle accuse a suo carico ... nonostante il numero non esiguo di mandati sottoscritti da Blasio ..." stesso (*ibidem*).

Perciò va rigettata la domanda nei confronti di quest'ultimo: dovendosi peraltro sottolineare come, sempre alla luce dei capi d'imputazione di cui alla sentenza n° 3721/2022, essa debba intendersi concretamente riferita ad un unico mandato di pagamento, cioè a quello di cui al n° 21 del capo A, di 10.000 euro.

16. Venendo infine ad esaminare la posizione di BPER, alla quale viene imputata una responsabilità sussidiaria per colpa grave in riferimento all'omesso controllo riguardo all'assenza della duplice firma sui mandati di pagamento mediante i quali sono stati perpetrati i peculati oggetto del contendere, deve innanzitutto constatarsi come tale omissione risulti incontestata dalla banca tesoriere stessa.

Ciò posto, non può valere quale esimente il numero pur

minimale novero dei mandati riguardo ai quali essa aveva mancato di avvedersi dell'assenza di quella doppia firma, in paragone alle migliaia di mandati annualmente gestiti quale tesoriere della Provincia: perché l'assenza di una sottoscrizione è ineludibile che venga rilevata, analogamente a quanto avverrebbe p.es. nella negoziazione di un assegno in ipotesi privo della firma del traente.

È invece condivisibile l'eccezione di prescrizione quinquennale: perché ovviamente ad un soggetto in buona fede, quale deve appunto considerarsi colui a cui venga ascritta una responsabilità meramente sussidiaria, non può estendersi il differimento della prescrizione operante in caso di occultamento doloso del danno.

Peraltro, avendo riguardo alla data del 19 marzo 2014 nella quale è stato interrotto nei confronti della banca tesoriere il termine di prescrizione e però al termine trimestrale sancito dall'art. 223 del decreto legislativo n° 267/2000 in tema di rendicontazione, la responsabilità sussidiaria della banca stessa deve circoscriversi ai mandati di pagamento di sèguito elencati in ordine cronologico, tutti emessi nel 2009 e complessivamente pari a 314.000 euro:

CAPO D'IMPUTAZIONE	<i>SUB</i>	EMISSIONE	IMPORTO
A	19	17 marzo	25.000
C	5	17 marzo	25.000
D	66	17 marzo	35.000
C	7	16 aprile	25.000
A	20	17 aprile	10.000
A	21	17 aprile	10.000

B	3	17 aprile	5.000
CAPO D'IMPUTAZIONE	<i>SUB</i>	EMISSIONE	IMPORTO
D	67	17 aprile	4.000
D	68	17 aprile	4.000
D	69	17 aprile	4.000
D	70	17 aprile	12.000
A	22	29 aprile	7.000
A	23	29 aprile	3.000
B	4	29 aprile	10.000
C	6	29 aprile	10.000
D	71	29 aprile	5.000
D	72	29 aprile	10.000
C	8	25 maggio	40.000
E	1	25 maggio	30.000
A	24	27 maggio	40.000

17. Conclusivamente la domanda attorea è soltanto parzialmente fondata, potendo perciò venir accolta entro i limiti innanzi precisati, con conseguente condanna dei convenuti responsabili al risarcimento dei danni subiti dalla Provincia di Salerno nella misura e alle condizioni indicate in dispositivo. Soltanto i convenuti rivelatisi soccombenti vanno altresì condannati al pagamento delle spese dell'odierno giudizio, la cui liquidazione va demandata alla segreteria di questa Sezione, con nota a margine della sentenza stessa ai sensi del comma 5 dell'art. 31 c.g.c..

Va invece disposto il rimborso delle spese legali sostenute dai

convenuti assolti, così come individuati in dispositivo e nelle quantità ivi specificate.

P . Q . M .

la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando riguardo al giudizio n° 67152:

- dispone l'estromissione di Mario Bisogno;
- dichiara estinto il giudizio nei riguardi degli eredi di Fulvio Aliberti;
- rigetta la domanda nei confronti di Silvia Rossi, Fabio Apicella, Maria Grazia Bisogno, Alfonso Blasio, Ciro Castaldo, Giuseppe D'Acunzi, Giuseppe Lembo, Gerardo Padula, Giovanni Carlo Pergamo, Carmelo Ventre e Maria Pia Viviano;
- accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna a risarcire in favore della Provincia di Salerno le seguenti partite di danno:

A) 229.000 euro a carico di Pamela De Leo, in solido fino a 55.000 euro con Giovanna Musumeci, fino a 12.000 euro con Vittorio Aliberti, fino a 219.000 euro con Luigi Calenda e fino a 45.000 euro con Antonino Fausto Delli Santi;

B) 36.660 euro a carico di Luigi Calenda, in solido fino a 21.660 euro con Giovanna Musumeci;

C) 160.000 euro a carico di Sabina Primavera, in solido per questa medesima somma con Luigi Calenda, nonché fino a 50.000 euro con Giovanna Musumeci, fino a 25.000 euro con Vittorio Aliberti e fino a 20.000 euro con Antonino Fausto Delli Santi;

D) 472.844,16 euro a carico di Luigi Calenda, in solido fino a

126.710,16 euro con Giovanna Musumeci, fino a 20.000 euro con Vittorio Aliberti e fino a 16.800 euro con Antonino Fausto Delli Santi;

E) 30.000 euro Luigi Calenda, in solido per questa medesima somma con Luigia De Carolis;

con l'aggiunta della rivalutazione monetaria dalla data di emissione di ciascun indebito mandato di pagamento fino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché agli interessi legali da quest'ultima data fino al di dell'effettivo soddisfo;

- condanna in via sussidiaria Banca Popolare dell'Emilia - Romagna s.p.a. a risarcire alla Provincia di Salerno un danno di 314.000 euro, con l'aggiunta della rivalutazione monetaria dalla data di emissione di ciascuno dei mandati di pagamento indicati in parte motiva fino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché agli interessi legali da quest'ultima data fino al di dell'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di giustizia, liquidate con nota a margine della presente sentenza, i convenuti nei cui confronti è stata accolta la domanda attorea.
- dispone il rimborso delle spese legali nella misura di 3.000,00 euro a favore di ciascuno dei convenuti assolti.

Così deciso a Napoli nelle camere di consiglio del 18 dicembre 2023 e del 18 luglio 2024.

IL GIUDICE ESTENSORE
(Eugenio Musumeci)

IL PRESIDENTE
(Michele Oricchio)

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il 18/12/2024

PER IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)

Il Funzionario

Dott.ssa Valentina Tomarchi

(firma digitale)